

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma

Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA

Documento Informativo Rischi Aziendali “Regolamento Ditte Terze”

art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Il Direttore Servizio Prevenzione e Protezione

Ing. Giuseppe Munaco

Revisione 6 - Aprile 2025

A cura del Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale

INDICE

1. RIFERIMENTI LEGISLATIVI	5
2. ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA NELL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA	7
3. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI	8
3.1. Norme particolari: disciplina interna.....	8
3.2. Norme e disposizioni riguardanti la sicurezza sul lavoro	8
3.3. Gestione delle emergenze.....	9
NUMERI UTILI.....	12
4. INFORMAZIONI SUI RISCHI PRESENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO	13
4.1. Descrizione dell'attività lavorativa del Committente.....	13
4.2. SEGNALETICA DI SICUREZZA.....	13
4.3. DEFINIZIONI	13
5. DISPOSIZIONI PER LE DITTE ESTERNE	17
5.1. Predisposizione e adeguamento dei Piani di sicurezza e/o di lavoro	17
5.2. Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI)	17
5.3. Coordinamento della prevenzione	17
5.3.1 Descrizione delle modalità di coordinamento e della periodicità delle riunioni	17
5.4. Dispositivi di protezione individuale	18
5.5. Altre norme generali	18
5.6. Operazioni propedeutiche ai lavori	18
5.6.1 Impianti elettrici	18
5.6.2 Impianti termo-idraulici e gas	18
5.6.3 Operazioni di foratura muri.....	19
5.7. Rispetto dell'utenza	19
RISCHI NELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA DEL COMMITTENTE	20
6.1. Rischi generali	20
6.1.1. Rischio elettrico	20
6.1.2. Rischio amianto.....	21
6.1.3. Rischio di incendio	21
6.2. Rischi specifici	22
6.2.1. Rischio biologico e infettivo	22
6.2.2. Rischio da radiazioni	23
6.2.2.1. Radiazioni ionizzanti.....	23
6.2.2.2. Campi magnetici e apparecchiature RM (Radiazioni non ionizzanti).....	24
6.2.3. Rischio chimico	24
7. UTILIZZO DELLE STRUTTURE E ATTREZZATURE DEL COMMITTENTE	27
7.1. Strutture.....	27
7.2. Attrezzature fisse e portatili	27
7.3. Depositi di materiali e rifiuti.....	27
7.4. Danni a cose o persone.....	28
8. SISTEMA DI GESTIONE PERMESSI DI LAVORO.....	29

1. Riferimenti legislativi

D.Lgs. 81/2008 – Titolo I – Principi Comuni - CAPO III – GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

- a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
 - 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
 - 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47(N) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
- b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del Codice civile(N) , devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418(N) del Codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163(N), come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della Legge 3 agosto 2007, n. 123(N) , trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

2. Organizzazione del Sistema di gestione della Sicurezza nell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma

Posizione	Nome e Cognome	Recapito
Datore di Lavoro (DL)	Dott. Anselmo Campagna	
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)	Ing. Giuseppe Munacò	0521/702561 gmunaco@ao.pr.it
Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)	Arch. Monica Fervari	
	Sara Rinaldi	
	Ing. jr Katia Anzolla	
	Dott. Giampaolo Ravetta	0521/704808 gravetta@ao.pr.it
Medico Competente Coordinatore (MCC)	Prof. Massimo Corradi	massimo.corradi@unipr.it 0521/033098
<i>Responsabile Unico di Procedimento (RUP)</i>		
<i>Direttore Esecuzione (DE)</i>		
Addetti all'emergenza	Personale della Squadra Emergenza Interna (SEI) + Responsabili Gestione Emergenze (RGE) di ambito lavorativo specifico	<u>SEI</u> : 0521/702043
Addetti al Primo soccorso	Individuati e formati esclusivamente per gli ambiti lavorativi ove non si esercita attività assistenziale e sanitaria	
Dirigenti	Individuati per ogni singolo ambito lavorativo	
Preposti	Individuati dai Dirigenti per ogni singolo ambito lavorativo	
Rappresentanti Lavoratori per la Sicurezza (RLS)	Angileri Vincenza Valentina, Daidone Giovanni, Donadio Rocco, Faniello Caterina, Gnocchi Cecilia, La Torre Pasquale, Reverberi Cristiana, Sciretti maria	rlsao.pr.it@ao.pr.it

3. Misure di prevenzione e protezione generali

3.1. Norme particolari: disciplina interna

Il Vostro personale è soggetto all'osservanza di tutte le norme e regolamenti interni delle nostre sedi. In particolare:

1. L'impiego di attrezzature di proprietà dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma (AOUP) è di norma vietato. Eventuali impieghi, a carattere eccezionale, devono essere di volta in volta preventivamente autorizzati da chi di competenza.
2. La custodia delle attrezzature e dei materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, all'interno delle nostre sedi, è completamente a cura e rischio della Ditta che dovrà provvedere alle relative incombenze.
3. La sosta di autoveicoli o mezzi dell'impresa al di fuori delle aree adibite a parcheggio è consentita solo per il tempo strettamente necessario allo scarico dei materiali e strumenti di lavoro. Vi preghiamo di istruire i conducenti sulle eventuali disposizioni vigenti in materia di circolazione interna e di esigerne la più rigorosa osservanza.
4. L'introduzione di materiali e/o attrezzature pericolose (per esempio: bombole di gas infiammabili, sostanze chimiche, ecc.), dovrà essere preventivamente autorizzata. Vi preghiamo di informarvi sulle disposizioni interne vigenti.
5. L'accesso agli edifici del personale afferente a ditte appaltatrici, subappaltatrici e/o lavoratori autonomi dovrà essere limitato esclusivamente alle zone interessate ai lavori a voi commissionati.
6. L'orario di lavoro dovrà di norma rispettare l'orario in uso o concordato ed essere stabilito con il Responsabile su richiesta del quale vengono eseguiti i lavori, al fine di eliminare o ridurre i rischi interferenti.
7. Se i lavori si prolungassero per più giorni, dovrete provvedere a mettere in sicurezza e limitare tutta la zona interessata ai lavori, secondo le vigenti normative in materia.
8. A lavori ultimati, dovrete lasciare la zona interessata sgombra e libera da macchinari, materiali di risulta e rottami (smaltiti a vostro carico secondo la normativa di legge), fosse o avvallamenti pericolosi, ecc.

3.2. Norme e disposizioni riguardanti la sicurezza sul lavoro

Come stabilito dall'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, l'osservanza di tutte le norme in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro, nonché della prescrizione di tutte le relative misure di tutela e della adozione delle cautele prevenzionistiche necessarie è a Vostro carico per i rischi specifici propri della Vostra Impresa e/o attività.

Prima dell'inizio dei lavori, Vi preghiamo di informarci su eventuali rischi derivanti dalla Vostra attività che potrebbero interferire con la nostra normale attività lavorativa.

Oltre alle misure e cautele riportate al precedente punto "Norme particolari: disciplina interna". Vi invitiamo a rendere noto al vostro personale dipendente e a fargli osservare scrupolosamente anche le seguenti note riportate a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo:

1. Obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie ai divieti contenuti nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici.
2. Divieto di accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori.
3. Obbligo di non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito.
4. Divieto di introdurre sostanze infiammabili o comunque pericolose o nocive.
5. Obbligo di recintare la zona di scavo o le zone sottostanti a lavori che si svolgono in posizioni sopraelevate.
6. Divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone.
7. Divieto di compiere lavori usando fiamme libere, di utilizzare mezzi incendiabili o fumare nei luoghi con pericolo di incendio o di scoppio ed in tutti gli altri luoghi ove vige apposito divieto.
8. Obbligo di usare i mezzi protettivi individuali.
9. Obbligo di non usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere, possono costituire pericolo per chi lo indossa.
10. Divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura.
11. Obbligo di impiegare macchine, attrezzi e utensili rispondenti alle vigenti norme di legge.
12. Divieto di passare sotto carichi sospesi.
13. Obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze dei dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze o pericoli).

Le attività lavorative oggetto del contratto con la Ditta sono le uniche concesse (salvo diverse autorizzazioni rilasciate). Il personale della Ditta deve provvedere personalmente all'approvvigionamento dei propri dispositivi di protezione individuale (DPI) ed è obbligato a impiegare quelli necessari alla propria protezione in relazione alla tipologia di attività da svolgere.

3.3. Gestione delle emergenze

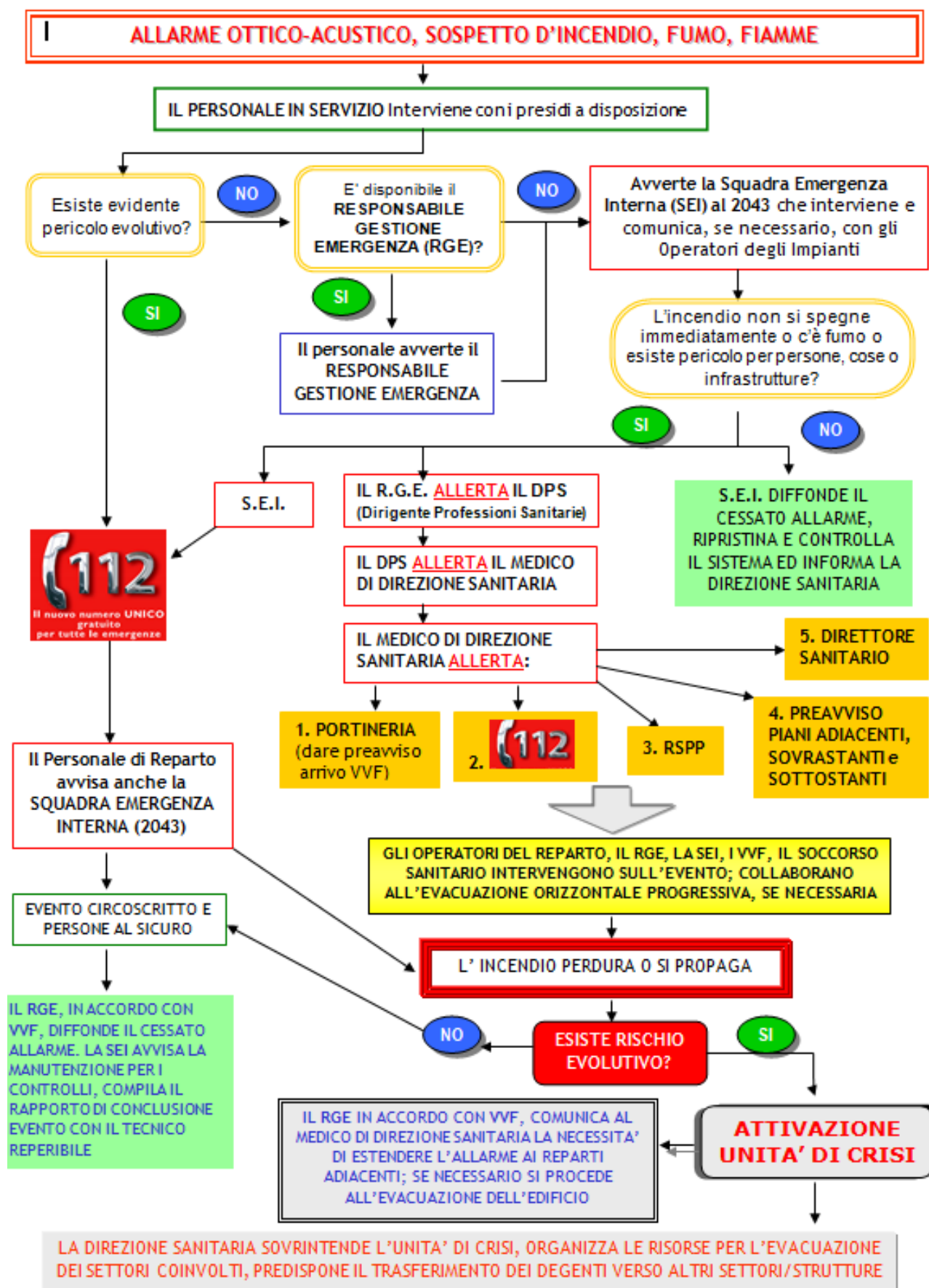
In riferimento alle vie di fuga e alle uscite di emergenza, le stesse sono adeguatamente segnalate tramite cartellonistica e illuminazione di emergenza e/o sicurezza. In caso di emergenza si rimanda alle procedure indicate di seguito o, all'occorrenza, ai singoli Piani di Emergenza Interni (PEI) redatti per ciascun singolo edificio, presenti nei vari reparti dell'AOUP.

Il personale della Ditta dovrà tenere un comportamento che non ostacoli le norme generali in essere all'interno dell'ambito lavorativo di interesse per la prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, compreso l'evento sismico. Per questo motivo si riportano le procedure di gestione dell'antincendio, dell'evacuazione e delle emergenze in genere attualmente in vigore, oltre ai numeri utili eventualmente da contattare.

In particolare, si ricorda che è vietato ostruire le vie di fuga e le uscite di emergenza, e di rendere non fruibili i mezzi di estinzione presenti nell'AOUP.

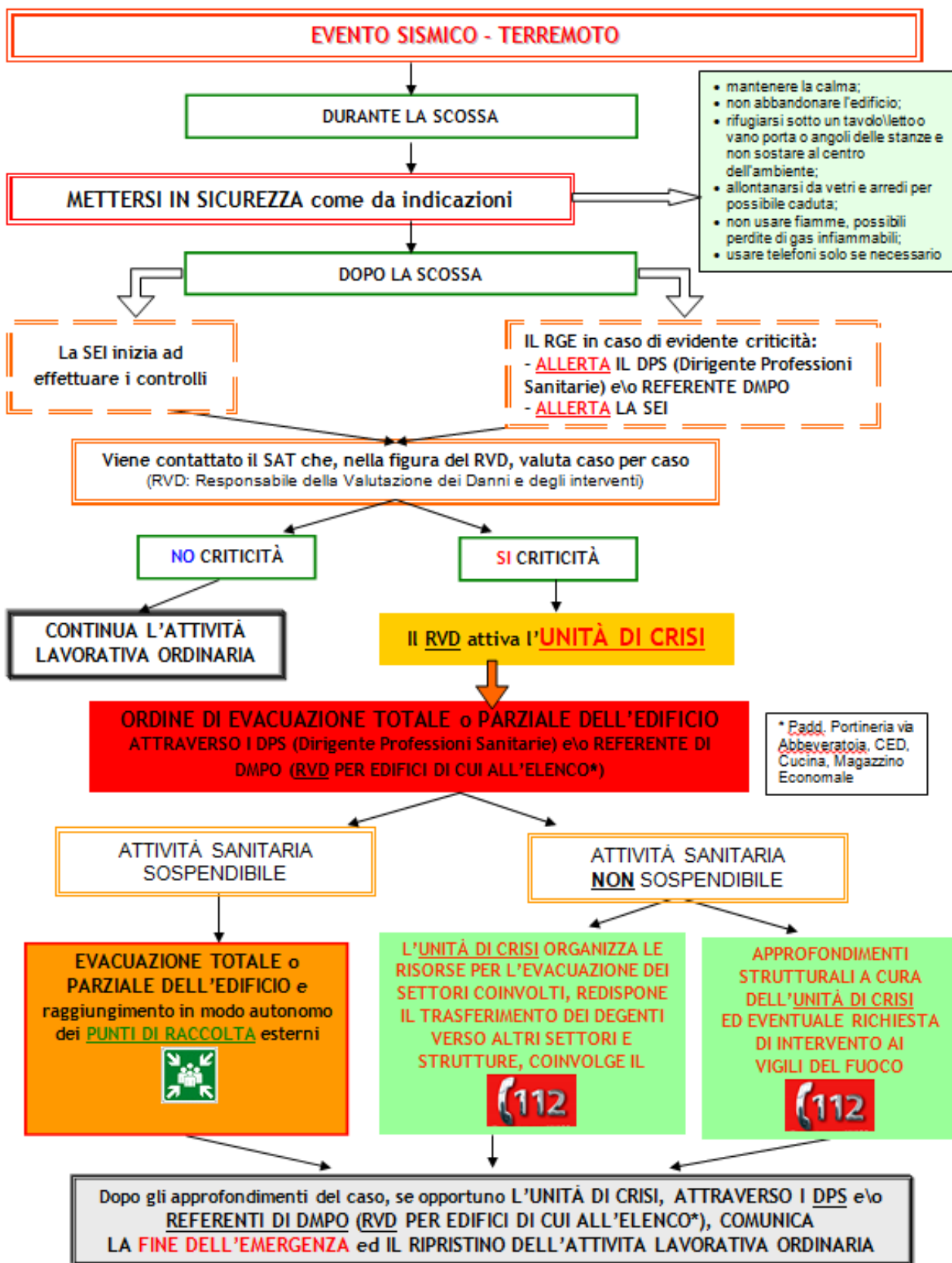
Si fa obbligo da parte dell'Azienda appaltante di predisporre suo piano di emergenza nel caso di concessione d'uso di locali o strutture, da parte dell'Azienda Ospedaliera-Universitaria di Parma, per lo svolgimento dei propri servizi o forniture.

FLOW-CHART EMERGENZA INCENDIO



(REV. FEBBRAIO 2025)

FLOW-CHART EMERGENZA TERREMOTO



(REV. FEBBRAIO 2025)

NUMERI UTILI

REVISIONE: Gennaio 2025

La composizione del numero 112 e degli esterni 0521/xxxxxx
se eseguiti da interno deve essere preceduta dallo 0

	EMERGENZA	NUMERO		EMERGENZA	NUMERO
1	NUE - NUMERO UNICO EUROPEO per le emergenze	112	6	ELETTRICITA' IREN (Guasti)	0521 - 248302
2	CARABINIERI (Centralino PR)	0521 - 5371	7	GAS IREN (Guasti)	0521 - 248301
3	QUESTURA (Centralino)	0521 - 2194	8	ACQUA IREN (Guasti)	0521 - 248303
4	POLIZIA LOCALE	0521 - 218000	9	PROTEZ. CIVILE (Centralino)	0521 - 957320
5	POSTO POLIZIA ospedaliero	0521 - 703093 0521 - 703261	10	VOL. PROTEZIONE CIVILE	335 - 5417500

	EMERGENZA INTERNA	NUMERO TELEFONICO
A	SQUADRA EMERGENZA INTERNA	2043 dopo 6 squilli ricaduta sul cell. num. breve 6887 - esteso 334-6563277 num. breve 6888 - esteso 334-6563291
B	MEDICO REPERIBILE DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO	num. breve 6704 - esteso 335-5988224
C	DIREZIONE PROFESSIONI SANITARIE (Segreteria)	3147 dalle 08.00 alle 17.00 dal Lun. al Ven.
D	DIRIGENTE REPERIBILE DIREZ. PROFESSIONI SANITARIE	num. breve 6365 - esteso 335-7268426
E	SERVIZIO UNITA' DI TRASPORTO esami dalle 07.00 alle 20.00 dalle 20.00 alle 07.00	3033 num. breve 6361 - esteso 348-8812857 num. breve 6374 - esteso 348-8812843
F	TECNICO REPERIBILE SERVIZIO ATTIVITA' TECNICHE (SAT)	num. breve 6748 - esteso 335-7113815
G	SERVIZIO ATTIVITA' TECNICHE (SAT) (Segreteria)	3400 dalle 08.30 alle 17.30 da Lunedì a Giovedì dalle 08.30 alle 14.00 il Venerdì
H	CENTRALE TERMICA - SIRAM	2045
I	REPERIBILE INGEGNERIA CLINICA	per interventi urgenti cell. 335-6101634
L	PULIZIE E SANIFICAZIONE (Emergenze) dalle 06.00 alle 22.00 PULIZIE E SANIFICAZIONE (Emergenze) dalle 22.00 alle 06.00	<u>N° Unico</u> : num. breve 6753 - esteso 348-1555530 num. breve 6482 - esteso 345-3702136 <u>GESIN</u> num. breve 6569 - esteso 345-4011327 <u>COLSER</u> num. breve 6570 - esteso 335-5276639 <u>MULTISERVICE</u>
M	SERVIZIO VIGILANZA	Portineria via Abbeveratoia 3022 oppure 3933 SOLO EMERGENZE breve 6468 - esteso 331-6098490 in Pronto Soccorso dalle 16.00 alle 08.00 breve 6566 - esteso 345-7922286
N	CENTRALINO	9 - da esterno 0521- 702111 o 0521- 703111

I numeri a 4 cifre (escluso i numeri brevi dei cellulari aziendali) proposti nella sezione **Emergenza Interna** sono riferiti a chiamate effettuabili da apparecchi interni all'Azienda Ospedaliera. Per contattare detti numeri da apparecchi esterni o da cellulari, occorre comporre tale numero dopo aver composto 0521/70

4. Informazioni sui rischi presenti nell'ambiente di lavoro

(comma 3 art.26 D.Lgs. 81/2008)

4.1. Descrizione dell'attività lavorativa del Committente

L'attività lavorativa svolta all'interno della struttura sanitaria è principalmente relativa alla diagnosi e cura delle malattie, nei luoghi di degenza e negli ambulatori.

Vengono inoltre svolte:

- attività di ricerca e sperimentazione;
- gestione amministrativa, controllo ed indirizzo programmatico delle attività sanitarie nei confronti dei pazienti utenti;
- attività tecniche di produzione e manutenzione di beni e servizi di supporto;
- attività tecniche di produzione e manutenzione di strutture ed impianti;
- controllo e parte della manutenzione delle apparecchiature elettromedicali;
- gestione della produzione e distribuzione interna di beni e servizi per la ristorazione;
- acquisizione di beni e materiali di consumo interno;
- stoccaggio temporaneo, distribuzione e controllo dello smaltimento di rifiuti.

4.2. SEGNALETICA DI SICUREZZA

All'interno dell'insediamento della struttura Ospedaliera di Parma è presente segnaletica di sicurezza conforme al D.Lgs. 493/96, successivamente modificato dal D.Lgs.81/08; nel caso particolare si è provveduto a:

- applicare i cartelli di divieto;
- applicare i cartelli di avvertimento;
- applicare i cartelli di prescrizione;
- applicare i cartelli per l'individuazione e l'ubicazione dei mezzi estinguenti;
- applicare i cartelli di emergenza;
- segnalare i serbatoi e le tubazioni contenenti sostanze o preparati pericolosi.

Tutti i lavoratori di imprese esterne devono attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate dai cartelli, ed in particolar modo:

- ⇒ Utilizzare i dispositivi di protezione individuale prescritti dalla segnaletica in posto
- ⇒ Rispettare tutti i cartelli di divieto
- ⇒ Prestare attenzione alle indicazioni riguardanti zone particolarmente pericolose
- ⇒ Individuare i presidi di emergenza attraverso la specifica segnaletica

Vengono di seguito fornite:

- ⇒ Alcune indicazioni inerenti la segnaletica di sicurezza
- ⇒ Un elenco dei cartelli di divieto, di avvertimento, di prescrizione, per l'ubicazione e l'identificazione dei mezzi antincendio e di salvataggio

Da tenere presente che lo scopo di tale elenco è unicamente informativo e generale, e non vuole essere una lista di tutte le tipologie necessariamente presenti all'interno della struttura ospedaliera.

4.3. DEFINIZIONI

Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, in seguito indicata come segnaletica di sicurezza, una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale;

Segnale di divieto, un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo;

Segnale di avvertimento, un segnale che avverte di un rischio o pericolo;

Segnale di prescrizione, un segnale che prescrive un determinato comportamento;

Segnale di salvataggio o di soccorso, un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;

Cartello, un segnale che, mediante combinazione di una forma geometrica, di colori e di un simbolo o pittogramma, fornisce una indicazione determinata, la cui visibilità è garantita da una illuminazione di intensità sufficiente;

Cartello supplementare, un cartello impiegato assieme ad un cartello del tipo indicato alla nel punto precedente e che fornisce indicazioni complementari;

Colore di sicurezza, un colore al quale è assegnato un significato determinato;

Simbolo o pittogramma, un'immagine che rappresenta una situazione o che prescrive un determinato comportamento, impiegata su un cartello o su una superficie luminosa;

Segnale luminoso, un segnale emesso da un dispositivo costituito da materiale trasparente o semitrasparente, che è illuminato dall'interno o dal retro in modo da apparire esso stesso come una superficie luminosa.

Segnali di divieto

Vietano un comportamento che potrebbe causare un incidente:



Cartelli di avvertimento

I cartelli riportati qui sotto avvertono sui rischi o i pericoli presenti:



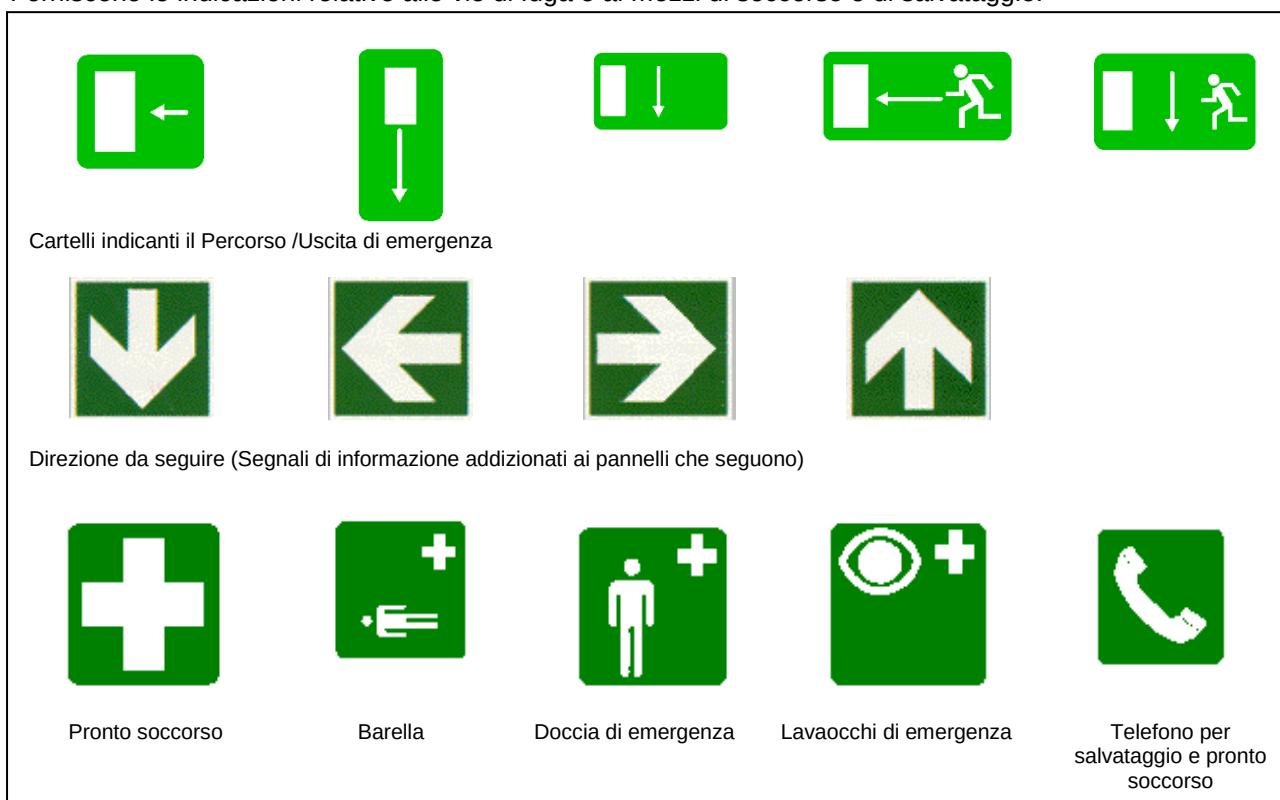
Cartelli di prescrizione

Dettano delle prescrizioni di comportamento atte ad eliminare i rischi dovuti ad eventi pericolosi:



Cartelli di salvataggio

Forniscono le indicazioni relative alle vie di fuga e ai mezzi di soccorso e di salvataggio.



Cartelli per le attrezzature antincendio

Si riferiscono all'ubicazione e all'identificazione delle attrezzature antincendio:



Segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo

Per segnalare i rischi di urto contro ostacoli, di caduta di oggetti, e di caduta da parte delle persone, vengono utilizzate segnalazioni a strisce inclinate giallo-neri, vedere figura riportata sotto.



Per lo stesso scopo vengono anche utilizzate strisce bianco-rosse.

5. Disposizioni per le Ditte esterne

5.1. Predisposizione e adeguamento dei Piani di sicurezza e/o di lavoro

Per ogni appalto è richiesta all'appaltatore la presentazione di un "*piano di sicurezza e/o lavoro*" che descriva l'oggetto dell'appalto, le fasi lavorative ed i tempi previsti, le macchine o attrezzature, i materiali, le maestranze impiegate e le tecniche lavorative utilizzate al fine di evidenziare le misure tecniche ed organizzative da mettere in atto ai fini della prevenzione e protezione dai rischi lavorativi.

A cura del datore di lavoro committente deve essere evidenziato il nominativo del dirigente o preposto referente locale. Inoltre deve essere indicata ogni misura che organizzativamente e tecnicamente sia ritenuta utile per prevenire e proteggere terzi, la cui presenza potrebbe determinare una interazione negativa con le attività svolte.

I piani di sicurezza e/o lavoro prodotti dalle ditte appaltatrici sono di norma valutati dal Servizio di Prevenzione e Protezione (SPPA) che può richiedere ampliamenti ed adeguamenti per le parti non sufficientemente chiare ed esplicite.

Il piano di sicurezza e/o lavoro è considerato dall'AOUP elemento vincolante relativamente alle attività lavorative da svolgere, all'individuazione delle responsabilità ed all'assunzione degli impegni facenti capo alla tutela della salute di tutti gli operatori impegnati nell'esecuzione dei lavori.

5.2. Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI)

Per ogni appalto che prevede attività interferenti, l'AOUP, in qualità di Committente, elabora un *documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI)* nel quale sono indicate le misure adottate per eliminare i fattori di rischio determinati dalle interferenze tra concomitanti attività svolte nello stesso ambiente di lavoro. Tale documento, redatto ai sensi dell'art. 26 comma 3) della legge n. 81/2008 che è condiviso con l'Appaltatore ed è allegato al contratto di appalto o d'opera dell'unità produttiva in esame.

5.3. Coordinamento della prevenzione

Il coordinamento esercitato dal datore di lavoro committente (art 26 D.Lgs. 81/2008) sarà svolto dalla Direzione referente del contratto d'appalto o d'opera in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPPA).

5.3.1 Descrizione delle modalità di coordinamento e della periodicità delle riunioni

Il coordinamento svolto dai soggetti citati, avviene:

- tramite la predisposizione di regole e indicazioni nel momento di stesura e formulazione dell'appalto,
- nella valutazione tecnica e di sicurezza delle opere/interventi da eseguire
- con la trasmissione del presente documento per la illustrazione generale dei rischi propri e delle modalità organizzative interne.
- secondo quanto espressamente previsto nel documento unico di valutazione dei rischi (quando le attività sono considerate interferenti con quella del committente).

Potranno seguire incontri specifici (vedi voci seguenti) per la messa a punto di particolari interventi organizzativi; questi possono essere identificati come:

- riunioni periodiche sulla qualità del servizio.
- riunioni annuali con i responsabili del SPPA per la verifica di eventuali problemi inerenti la sicurezza.
- riunioni convocate in caso di insorgenza di problemi (es. modifiche o cambiamenti in corso d'opera, infortuni, danneggiamenti di varia origine e gestione delle emergenze relative).
- comunicazioni inerenti modifiche organizzative e gestionali dei luoghi di lavoro o delle emergenze (piano di chiamata o piano di emergenza).

5.4. Dispositivi di protezione individuale

Tutti gli operatori delle imprese esterne dovranno fare uso dei dispositivi di protezione individuale definiti nei rispettivi piani di sicurezza e/o lavoro; in alcuni casi potranno essere indicati specifici dispositivi di protezione individuale per l'accesso ad ambienti particolari, questi saranno forniti a cura dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma (AOUP).

5.5. Altre norme generali

- E' fatto divieto di utilizzare senza autorizzazione biancheria di proprietà dell'AOUP durante i lavori.
- Al termine della prestazione la ditta appaltatrice provvede al risanamento dell'area, allo smaltimento dei materiali residui e dei rifiuti prodotti in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e successive modifiche e integrazioni.

5.6. Operazioni propedeutiche ai lavori

5.6.1 Impianti elettrici

La disattivazione dell'alimentazione elettrica degli impianti alimentanti i locali oggetto degli interventi dovrà essere eseguita dagli elettricisti abilitati in carico all'AOUP (come da appalto Global servizi manutentivi vigente), comunque con l'assistenza o la consultazione del personale del Servizio Interaziendale Attività Tecnica (SIAT) negli altri casi.

Stante la possibilità di attività sanitarie in corso, potrebbe non essere possibile disattivare generalmente tutti gli impianti elettrici per cui è probabile che nelle zone interessate dai lavori ci siano dei conduttori in tensione; conseguentemente gli operatori della Ditta appaltatrice dovranno adottare tutte le cautele del caso soprattutto quando verranno effettuate le operazioni di demolizione; durante tali lavorazioni i lavoratori dovranno essere dotati degli appositi dispositivi di protezione nonché delle apparecchiature idonee al rilevamento di cavi in tensione anche sotto traccia.

Nel caso di intercettazione di cavi dovranno essere immediatamente avvertiti elettricisti abilitati incaricati all'AOUP (come da appalto Global servizi manutentivi vigente), o il personale della Squadra Emergenza Interna (SEI) o il personale del SIAT.

Per ulteriori dettagli si rimanda al successivo paragrafo sui rischi generali.

5.6.2 Impianti termo-idraulici e gas

Durante le operazioni di demolizione e/o installazione potrebbe essere possibile intercettare accidentalmente le tubazioni di acqua calda/fredda e tubi adducenti gas medicali (ossigeno, protossido di azoto, aria medica).

In caso di fuoriuscita dei fluidi liquidi o gassosi, occorrerà:

- sezionare a monte le tubazioni o tamponare la perdita ad esempio schiacciando le estremità dei tubi di rame;
- avvertire immediatamente gli operatori tecnici idraulici/meccanici ed il personale del SIAT (in servizio o reperibile) al fine di limitare le conseguenze e i disservizi.

In caso di fuoriuscita di ossigeno o protossido, aerare gli ambienti interessati ed adottare i provvedimenti di cui alle schede di sicurezza allegate.

Gli operai, prima delle operazioni di demolizione e/o installazione dovranno utilizzare idonee apparecchiature atte ad individuare tubazioni metalliche sotto traccia.

In caso di incidente o di situazione di emergenza, dovranno essere adottati i necessari provvedimenti cautelativi (tamponando le perdite, spegnendo principi di incendio, disattivando apparecchiature elettriche, etc.) prima di raggiungere l'uscita più prossima da individuarsi all'atto dell'impianto del cantiere.

L'utilizzo nelle lavorazioni di sostanze infiammabili o combustibili dovrà essere limitato al minimo indispensabile e gli operatori dovranno essere edotti rispetto ai relativi rischi e cautele da adottare; gli operatori dovranno essere dotati di mezzi di spegnimento di primo intervento (estintori) in numero e tipologie adeguati al tipo di sostanze impiegate; la ditta appaltatrice dovrà comunque attenersi alle norme di cui al DM 10/03/98 di cui in seguito meglio specificato. Si specifica a tal proposito che l'AOUP ha dotato tutti gli ambienti di congruo numero di estintori (sulla base delle indicazioni, e nel rispetto, delle normative specifiche antincendio, in funzione della destinazione d'uso ordinaria assegnata ai vari ambienti ospedalieri).

Eventuali particolarità e informazioni su rischi elettrici, di fuoriuscita di gas, di incendio e relativi presidi verranno forniti dal servizio referente per l'appalto.

5.6.3 Operazioni di foratura muri

L'AOUP non è in grado di indicare la presenza delle tubazioni o degli impianti elettrici incassati in muratura. Prima di procedere all'esecuzione dei fori è pertanto necessario:

- concordare con il SIAT l'intervento,
- che la Ditta sia dotata sia di strumentazione propria di cui garantisce la qualità,
- accertare, prima della foratura, l'eventuale presenza di tubazioni o impianti elettrici incassati tramite apposita strumentazione di buona qualità.

Eventuali danni dovuti all'assenza dell'osservanza delle indicazioni su citate saranno risarciti all'AOUP.

5.7. Rispetto dell'utenza

Il personale delle Ditte appaltatrici è tenuto a seguire le regole di comportamento e di rispetto dell'utenza riportate negli accordi generali.

La Ditta e il suo personale dovranno mantenere riservato quanto verrà a loro conoscenza in merito ai pazienti ed alla organizzazione e attività svolte dall'AOUP durante l'espletamento del servizio.

Nel caso dovessero verificarsi impedimenti di varia natura al normale svolgimento del lavoro si consiglia di fare riferimento ai Dirigenti o Preposti di zona e per segnalare i problemi riscontrati.

I lavoratori delle Ditte appaltatrici, nello svolgimento delle loro mansioni, dovranno:

- procedere con attenzione nella movimentazione dei materiali
- mantenere una velocità limitata negli spostamenti con mezzi operativi
- aumentare la visibilità e la identificazione dei mezzi (es. fari accesi o luci lampeggianti)
- separare con transenne o simili le zone rischiose, impedendone il libero e incontrollato transito
- utilizzare ove possibile segnalazioni acustiche o visive
- rispettare la segnaletica stradale esposta
- nel caso si provochino danni, avvertire immediatamente il Responsabile Unico della Procedura del SIAT e seguire le relative procedure assegnate
- parcheggiare esclusivamente nelle zone opportunamente tabellate e con apposito permesso.

Rischi nell'attività lavorativa del Committente

6.1. Rischi generali

6.1.1. Rischio elettrico

Per l'utilizzo della energia elettrica di rete, ai fini della esecuzione di lavori valgono le clausole di appalto e comunque è bene fare specifica richiesta alla Ditta Capogruppo ATI, indicando le necessità tecniche e quanto predisposto per la prevenzione di incidenti e danneggiamenti.

I rischi principali connessi all'utilizzo dell'elettricità sono identificabili in rischi alle persone per *contatto diretto* e per *contatto indiretto* e rischi secondari dovuti ad errato o non conforme utilizzo di parti di impianti elettrici consistenti nella *probabilità di innesco incendio* degli stessi o di materiali posti nelle immediate vicinanze.

Contatto diretto: si intende un contatto con un elemento normalmente in tensione che può determinarsi per:

- rimozione della protezione o involucro
- rimozione dell'isolamento
- lavori o interventi su parti ritenute non in tensione
- riattivazione intempestiva delle parti in tensione precedentemente scollegate

Contatto indiretto: si intende un contatto con un elemento (massa) normalmente non in tensione, ma che per un guasto o difetto di isolamento può andare in tensione per:

- assenza o interruzione del conduttore di protezione o di terra (es.: inserimento forzato di spina "tipo tedesca" nelle prese tradizionali).
- assenza di coordinamento fra impianto di terra e interruttore differenziale e/o magnetotermico.
- assenza di "equipotenzialità" fra le masse metalliche.

Fanno parte dell'impianto elettrico tutti i componenti elettrici non alimentati tramite prese a spina; nonché gli apparecchi utilizzatori fissi alimentati tramite prese a spine destinate unicamente alla loro alimentazione.

Norme precauzionali

Non effettuare mai interventi e/o riparazioni sugli impianti elettrici o sulle macchine se non si è in possesso di conoscenze specifiche o delle caratteristiche di professionalità previste dalla legislazione vigente. Un impianto elettrico o una apparecchiatura definiti sicuri possono, per errato intervento o riparazione, diventare pericolosi. Inoltre la manomissione di un impianto o di un componente fa perdere agli stessi la garanzia del costruttore.

Non effettuare operazioni di pulizia su macchine elettriche con detergenti liquidi nebulizzati o con strofinacci umidi, prima di avere disinserito la spina di alimentazione elettrica.

Non utilizzare componenti elettrici non conformi alle norme. Tutta la sicurezza di un impianto finisce quando si usano utilizzatori elettrici (ad esempio spine, adattatori, prese multiple, prolunghe, lampade portatili, ecc) non rispondenti alle norme.

Non utilizzare componenti elettrici o macchine per scopi non previsti dal costruttore. In questi casi l'uso improprio del componente può generare situazioni di rischio, elettrico o meccanico, non previsti all'atto della sua costruzione.

Non usare apparecchiature elettriche non predisposte, in condizioni di rischio elettrico accresciuto (ad esempio: con le mani bagnate, su pavimenti bagnati o in ambienti umidi).

Non lasciare apparecchiature elettriche (cavi, prolunghe, trapani, ecc.) *abbandonate sulle vie di transito*: perché, oltre a determinare intralcio o possibilità di caduta di persone, possono essere sottoposte a sollecitazioni meccaniche non previste dal costruttore con conseguenti situazioni di rischio.

Al fine di evitare *rischi connessi all'utilizzo di apparecchiature* rotte o deteriorate occorre controllare periodicamente lo stato di conservazione delle attrezzature che si usano segnalando i problemi riscontrati. L'uso di componenti elettrici deteriorati (conduttori con isolamento non integro, custodie rotte, connessioni elettriche approssimate, prese e spine spaccate, ecc.) aumenta considerevolmente il rischio di contatti elettrici quindi sarà indispensabile non utilizzare:

- cavi o attrezzature non isolati
- linee o circuiti il cui sezionamento delle parti attive non permette il controllo diretto o sicuro delle parti sezionate.

Le prese a spina di tutti gli utilizzatori devono:

- essere protette contro i contatti diretti
- essere provviste di un dispositivo di trattenuta del cavo
- essere smontabili solo con l'uso di un utensile (es.: cacciavite)

- gli spinotti devono essere trattenuti dal corpo isolante della spina
le prese non devono
- permettere l'inserzione unipolare della spina.

Probabilità di innesco incendio a causa di effetti dovuti al surriscaldamento degli impianti o loro parti o guasti elettrici da corto circuito. Questi fattori rientrano nella trattazione che segue relativa al rischio di incendio.

6.1.2. Rischio amianto

Per tutta l'area ospedaliera è stata effettuata la mappatura sulla presenza di materiali contenenti amianto e sono in programmazione le bonifiche relative. Non sono presenti materiali friabili e quindi non è necessario compilare un registro di accesso in nessun luogo aziendale.

6.1.3. Rischio di incendio

Il sistema organizzativo di cui si è dotata l'Azienda prevede la presenza di lavoratori specificamente formati ed addestrati (SEI, RGE) che agiscono in accordo con procedure specifiche per la prevenzione degli incendi e per la gestione dell'evento (*come meglio specificato nei piani di emergenza*); esistono pertanto nei reparti/servizi, lavoratori che si occupano del controllo/segnalazione, ai Dirigenti e Preposti interni ed a tutti gli altri servizi interessati, di tutte le situazioni che possono comportare un aggravio del rischio d'incendio. Sono identificabili tramite sistema di riconoscimento; hanno il compito specifico della gestione della *emergenza incendio* nonché della gestione delle operazioni di segnalazione dell'evento, di primo intervento per il soccorso agli infortunati o coinvolti e del tentativo di spegnimento dei focolari, di allontanamento/evacuazione delle persone presenti, di prima *messa in sicurezza* di materiali, attrezzature ed impianti.

Come successivamente messo in evidenza attraverso la esposizione delle procedure, sono i soggetti di riferimento che impartiscono istruzioni od ordini per la gestione dell'emergenza incendio fino al momento in cui sopraggiungono i soccorritori (Vigili del fuoco).

Le imprese esterne sono pertanto invitate ad osservare quanto previsto dal DM 10/3/98 ed in particolare tutte le possibili misure di tipo organizzativo e gestionale come

- rispetto dell'ordine e della pulizia;
- controlli sulle misure di sicurezza; predisposizione di un regolamento interno sulle misure di sicurezza da osservare;
- informazione e formazione dei lavoratori.

Nel caso di lavori di manutenzione e di ristrutturazione, le imprese esterne devono prendere in considerazione, in relazione alla presenza di lavori, le seguenti problematiche (DM 10/03/98)

- accumulo di materiali combustibili;
- ostruzione delle vie di esodo;
- bloccaggio in apertura delle porte resistenti al fuoco;
- realizzazione di aperture su solai o murature resistenti al fuoco.

All'inizio della giornata lavorativa occorre assicurarsi che l'esodo delle persone dal luogo di lavoro sia garantito.

Alla fine della giornata lavorativa deve essere fatto un controllo per assicurarsi che le misure antincendio siano state attuate e che le attrezzature di lavoro, sostanze infiammabili e combustibili, siano messe al sicuro e che non sussistano condizioni per l'innesco di un incendio.

Particolare attenzione deve essere prestata dove si eseguono eventualmente lavori a caldo (saldatura od uso di fiamme libere).

Il luogo ove si effettuano tali lavori a caldo deve essere oggetto di preventivo sopralluogo per accertare che ogni materiale combustibile sia stato rimosso o protetto contro calore e scintille.

Occorre mettere a disposizione estintori portatili ed informare gli addetti al lavoro sul sistema di allarme antincendio esistente (cfr. cap. 5.6.2)

Ogni area dove è stato effettuato un lavoro a caldo deve essere ispezionata dopo l'ultimazione dei lavori medesimi per assicurarsi che non ci siano residui di materiali accesi o braci.

Le sostanze infiammabili devono essere depositate in luogo sicuro e ventilato.

Il fumo e l'uso di fiamme libere deve essere vietato quando si impiegano tali prodotti.

Le bombole di gas, quando non sono utilizzate, non devono essere depositate all'interno del luogo di lavoro.

Nei luoghi di lavoro dotati di impianti automatici di rivelazione incendi, occorre prendere idonee precauzioni per evitare falsi allarmi durante i lavori di manutenzione e ristrutturazione.

Particolari precauzioni vanno adottate nei lavori di manutenzione su impianti elettrici e di adduzione del gas combustibile.

6.2. Rischi specifici

6.2.1. Rischio biologico e infettivo

Il D.Lgs. 81/2008 definisce agente biologico qualsiasi microrganismo che può provocare infezioni, allergie o intossicazioni nell'uomo.

Le *modalità di esposizione* più frequenti agli agenti biologici sono: puntura, taglio, contatto con mucose (congiuntive, bocca) o cutaneo, abrasione con superfici, oggetti, macchine/attrezzature o sue parti.

Comportamenti generali e precauzioni (procedure, misure o cautele):

- Avvertire Dirigenti o Preposti dei luoghi di lavoro del proprio accesso, per gli interventi lavorativi definiti nell'appalto ed i relativi rischi evidenziati. .
- Accertarsi della necessità di indossare/utilizzare dispositivi di protezione individuale o di osservare procedure particolari per l'accesso.
- Evitare di toccare oggetti e strumenti dei quali non si conosca l'uso e comunque senza l'autorizzazione di Dirigenti o Preposti del reparto o servizio.
- Durante gli interventi lavorativi evitare di entrare in contatto con luoghi, attività, persone non previste al fine di non costituire pericolo o intralcio. Particolare attenzione andrà posta nella esecuzione delle istruzioni relativamente alla prevenzione incendi, (fare riferimento alla sezione specifica nel documento).
- Applicare le norme igieniche evitando di: portarsi le mani alla bocca o agli occhi, mangiare, fumare. Lavarsi le mani dopo aver eseguito il lavoro, coprire con cerotti o medicazioni apposite eventuali graffi o lesioni cutanee.
- Non toccare i contenitori sanitari per rifiuti ospedalieri.

Note particolari relative a incidenti comportanti contaminazione:

Avvisare immediatamente il proprio responsabile ed il responsabile o referente del reparto, quindi rilevare dettagliatamente:

1. luogo dove è avvenuto l'incidente e le modalità di accadimento, in caso di puntura o taglio durante l'attività connessa alla gestione dei rifiuti evidenziare anche l'Unità Operativa, il punto di accumulo (codice locale) e la tipologia del materiale appartenente all'oggetto causa dell'infortunio.
2. Inoltrare i dati raccolti al proprio RSPP, e al RUP del Committente

In caso di puntura o taglio

- aumentare il sanguinamento della lesione
- detergere abbondantemente con acqua e sapone.
- disinfettare la ferita con clorossidante elettrolitico al 5% (tipo Amuchine Med) o prodotto a base di iodio (tipo Eso-Jod 100). Chiedere al personale di reparto.

In caso di contatto con mucosa orale

- lavare con acqua il viso e la bocca
- procedere al risciacquo della bocca con acqua soluzioni a base di cloro al 5% (tipo Amuchine Med)

In caso di contatto con la congiuntiva

- lavare il viso con acqua
- risciacquare la congiuntiva con abbondante acqua

In caso di contatto cutaneo

- lavare la zona con acqua e sapone
- disinfettare la cute con clorossidante elettrolitico al 5% (tipo Amuchine Med) o prodotto a base di iodio (tipo Eso-Jod). (Chiedere al personale di reparto).

Quindi (in tutti i casi):

- informare il Dirigente o Preposto del reparto/servizio in cui si opera;
- recarsi al più presto al Pronto Soccorso Generale o Oculistico (quest'ultimo in caso di contatto con la congiuntiva);
- accertare con il proprio Medico Competente la necessità di accertamenti sierologici;
- a seconda della tipologia di accordo (eventuale convenzione/contratto) con la Committente recarsi alla Unità Operativa di Medicina del Lavoro per notificare l'incidente e per l'indagine sul paziente fonte di infortunio;

6.2.2. Rischio da radiazioni

6.2.2.1. Radiazioni ionizzanti

Le radiazioni ionizzanti provengono da diverse fonti, tra cui il fondo naturale (radiazioni cosmiche, sorgenti terrestri e corporee) e le sorgenti artificiali utilizzate in ambito industriale, di ricerca e medico. Nell'ambiente sanitario, tali sorgenti comprendono apparecchi a raggi X, acceleratori di particelle e radionuclidi impiegati a scopi diagnostici e terapeutici. In Radiologia e Radioterapia, l'esposizione avviene prevalentemente per irraggiamento esterno, mentre in Medicina Nucleare e in ambienti in cui si manipolano radionuclidi non sigillati, il rischio principale deriva dalla contaminazione e dall'assimilazione per via orale, respiratoria o cutanea. È possibile garantire un'efficace protezione adottando misure adeguate e rispettando rigorosamente le normative vigenti in materia di radioprotezione.

La protezione dall'irradiazione esterna si basa sull'adozione dei tre principi fondamentali:

- **Tempo:** riduzione del tempo di esposizione.
- **Distanza:** aumento della distanza dalla sorgente.
- **Schermatura:** interposizione di barriere adeguate.

I locali contenenti sorgenti di radiazioni artificiali sono identificati dal simbolo:



PERICOLO RADIAZIONI IONIZZANTI.

È fondamentale evidenziare che, in radiologia diagnostica, le apparecchiature a raggi X emettono radiazioni esclusivamente durante il loro funzionamento.

In Medicina Nucleare, nei locali all'interno dei quali vengono effettuate manipolazioni con sostanze radioattive, l'accesso è consentito solo dopo la messa in sicurezza delle sorgenti e la bonifica delle superfici di lavoro in caso di contaminazione. Le modalità di esposizione più frequenti includono:

- Contatto (pelle, occhi)
- Inalazione di aerosol radioattivi.

Sono potenziali sorgenti di rischio: i contenitori dei prodotti radioattivi e quelli utilizzati per lo smaltimento, tutti contrassegnati dal simbolo precedente.

Comportamenti generali e precauzioni (procedure, misure o cautele)

- Avvertire Dirigenti o Preposti dei luoghi di lavoro del proprio accesso.
- Accertarsi della necessità di indossare/utilizzare dispositivi di protezione individuale.
- Evitare di toccare oggetti e strumenti dei quali non si conosca l'uso e comunque senza l'autorizzazione di Dirigenti o Preposti del reparto in cui si opera.
- Applicare le norme igieniche evitando di: portarsi le mani alla bocca o agli occhi, mangiare, fumare. È buona norma indossare guanti (specifici) durante le operazioni lavorative, lavarsi le mani dopo aver eseguito il lavoro, coprire con cerotti o medicazioni apposite eventuali graffi o lesioni cutanee.
- Non toccare bottiglie e contenitori vari dei quali non se ne conosca il contenuto e la sua pericolosità (fare riferimento alle informazioni poste sull'etichetta dei prodotti) e comunque senza l'autorizzazione del responsabile/referente del reparto o servizio.
- Astenersi dal compiere operazioni pericolose in prossimità di recipienti contenenti sostanze radioattive e comunque all'interno dei laboratori aziendali (fumare, etc.).

Nota Bene

Se è necessario l'ingresso in laboratorio o in un deposito di sostanze radioattive, accertarsi (mediante informazioni dai responsabili del reparto/servizio) sulla necessità o meno di indossare dispositivi di protezione individuale.

ATTENZIONE

Gestione di contaminazione di sostanze radioattive

Se dovesse verificarsi un'esposizione accidentale a sostanze radioattive (inalazione di vapori, contatto con le mani o altre parti del corpo, schizzi negli occhi) adottare ed attivare le procedure predisposte e contenute nelle "Norme Interne di Protezione e Sicurezza dalle Radiazioni Ionizzanti", segnalare immediatamente l'evento ai dirigenti e preposti e all'Esperto di radioprotezione presso il Servizio di Fisica Sanitaria (al numero 0521-703183).

6.2.2.2. Campi magnetici e apparecchiature RM (Radiazioni non ionizzanti)

Le apparecchiature di Risonanza Magnetica (RM) presenti nell'AOUPR generano campi magnetici intensi, attivi anche a sistema spento. Presso i reparti con presenza di questo rischio sono già presenti delle procedure specifiche per l'accesso a tali ambienti, che vanno rispettate da parte del personale di ditte esterne. Tali procedure sono state redatte dall'Esperto Responsabile della Sicurezza apparecchiature RM, che deve essere preventivamente contattato ogni qual volta sia necessario un intervento nei locali con presenza di campi magnetici (Servizio di Fisica Sanitaria al numero 0521-703183).

Comportamenti generali e precauzioni (procedure, misure o cautele)

- Il personale addetto al sito RM deve essere preventivamente autorizzato, a tal fine deve essere ritenuto idoneo dal Medico Competente e formato sui rischi specifici.
- L'accesso al sito RM di altri soggetti è vincolato all'autorizzazione del personale addetto.
- È severamente vietato l'accesso alla sala magnete per:
 - Portatori di pacemaker o dispositivi medici impiantabili attivi.
 - Portatori di clips vascolari o schegge metalliche in aree critiche.
 - Donne in stato di gravidanza.
- **E' severamente vietato introdurre materiali ferromagnetici nella sala RM.**
- Seguire le procedure di sicurezza ed emergenza riportate sul regolamento di sicurezza dell'impianto RM.
- In caso di eventi avversi allertare l'Esperto responsabile della Sicurezza in RM presso il Servizio di fisica sanitaria e il medico responsabile della sicurezza clinica e dell'efficacia diagnostica dell'apparecchiatura RM.

Alcune note particolari

- Le apparecchiature RM (con magnete superconduttore) contengono grandi quantità di liquido criogeno. Le apparecchiature sono dotate di un impianto di canalizzazione che permettere l'evacuazione rapida del gas criogeno, a seguito della normale evaporazione od a eventi eccezionali (quench).
- In caso di intervento nelle immediate vicinanze del terminale del tubo di detto impianto, esiste una possibilità di rischio di lesioni da freddo o asfissia, causato dalla fuoriuscita di gas criogenico a seguito di un quench.
- *Il personale che effettua lavorazioni in prossimità di detto impianto, deve essere informato e limitare al minimo la permanenza.*

6.2.3. Rischio chimico

Si può definire rischio chimico qualunque esposizione a sostanze chimiche pericolose, siano esse presenti sotto forma di solidi, liquidi, aerosol o vapori.

Il rischio chimico è legato alla manipolazione diretta di sostanze chimiche o alla accidentale interazione con lavorazioni che avvengono nelle immediate vicinanze.

Tale rischio risulta molto basso per gli operatori che non devono operare direttamente con sostanze pericolose purché al corrente delle situazioni o sorgenti di rischio.

Le *modalità di esposizione* più frequenti sono:

- contatto (pelle, occhi), con liquidi, polveri (corrosivi, caustici, solventi)
- inalazione di vapori, aerosol o polveri che si sviluppano o sollevano durante le lavorazioni

Sono potenziali *sorgenti di rischio*: i contenitori dei prodotti chimici in origine, utilizzati per le lavorazioni o lo Smaltimento degli stessi.

6.2.3.1. Comportamenti generali e precauzioni (procedure, misure o cautele)

- Avvertire Dirigenti o Preposti dei luoghi di lavoro del proprio accesso e dell'utilizzo di eventuali sostanze chimiche pericolose.
- Accertarsi della necessità di indossare/utilizzare dispositivi di protezione individuale in caso di esposizione a sostanze chimiche pericolose.
- Evitare di toccare oggetti e strumenti dei quali non si conosca l'uso e comunque senza l'autorizzazione di Dirigenti o Preposti del reparto in cui si opera.
- Durante gli interventi lavorativi evitare di entrare in contatto con attività o persone al fine di non costituire pericolo o intralcio. Particolare attenzione andrà posta nella esecuzione delle istruzioni relativamente alla prevenzione incendi (fare riferimento alla sezione specifica nel documento).
- Applicare le norme igieniche evitando di: portarsi le mani alla bocca o agli occhi, mangiare, fumare. E' buona norma indossare guanti (specifici) durante le operazioni lavorative, lavarsi le mani dopo aver eseguito il lavoro e coprire con cerotti o medicazioni apposite eventuali graffi o lesioni cutanee.
- Non toccare bottiglie e contenitori presenti nei reparti e nei laboratori. Per eventuali spostamenti fare riferimento al personale presente.
- Astenersi dal compiere operazioni pericolose in prossimità di recipienti contenenti sostanze chimiche e comunque all'interno dei laboratori aziendali (fumare, bere, alimentarsi, etc.)

Alcune note particolari

- Se è necessario l'ingresso in laboratorio o in un deposito di sostanze chimiche, accertarsi (mediante informazioni dai responsabili del reparto/servizio) sulla necessità o meno di indossare dispositivi di protezione individuale;
- Se il lavoro che si deve eseguire comporta il contatto con sostanze pericolose si devono indossare i dispositivi individuali di protezione che sono stati previsti dal proprio Servizio di Prevenzione e Protezione.
- E' vietato utilizzare prodotti e sostanze chimiche presenti presso reparti/servizi/divisioni dell'Azienda, previa autorizzazione.

6.2.3.2. In caso di spandimento di sostanze/preparati o rifiuti pericolosi chimici

1. segnalare la situazione anomala al personale eventualmente presente nel reparto/servizio, qualora non sia presente nessuno nei locali in cui è avvenuto lo spandimento segnalare alla DMO settore Tutela Ambientale al fine di attivare le procedure previste per la bonifica.
2. se presente nel locale coprire la sostanza chimica con materiale inerte (sabbia o adsorbenti sintetici) mai con carta o stracci;
3. è vietato utilizzare direttamente le mani per raccogliere questo materiale;
4. in caso di gas o liquidi aprire le finestre e chiudere le porte di accesso ai locali allertando i presenti del pericolo presente.

6.2.3.3. Note particolari relative a incidenti comportanti contaminazione:

Avvisare immediatamente il proprio responsabile o il referente del reparto/servizio, quindi rilevare dettagliatamente:

1. luogo dove è avvenuto l'incidente e le modalità di accadimento, in caso di puntura o taglio durante l'attività connessa alla gestione dei rifiuti evidenziare anche l'Unità Operativa, il punto di accumulo (codice locale) e la tipologia del materiale appartenente all'oggetto causa dell'infortunio.
2. Inoltre i dati raccolti al proprio RSPP e al RUP del Committente

In caso d'inalazione di vapori

- allontanare immediatamente l'operatore dalla zona inquinata
- favorire la respirazione di aria pulita
- se necessario consultare un medico (pronto soccorso)

In caso di contatto con parti del corpo

- lavare con abbondante acqua la parte esposta (a meno che non indicato diversamente nella Scheda di Sicurezza)
- togliere gli indumenti inquinati
- in caso di lesioni alla cute, consultare un medico (pronto soccorso)

In caso di contatto con gli occhi

- lavare gli occhi con abbondante acqua corrente (a meno che non indicato diversamente nella Scheda di Sicurezza)
- consultare un medico (pronto soccorso)

ATTENZIONE

Se dovesse verificarsi un'esposizione accidentale a sostanze/preparati o rifiuti pericolosi chimici (inalazione di vapori, contatto con le mani o altre parti del corpo, schizzi negli occhi) adottare le procedure predisposte e contenute nel piano di sicurezza e/o lavoro inserito nell'appalto o in caso di indisponibilità di questo, consultare il preposto di zona e/o il personale presente e seguire le indicazioni fornite.

Nota Bene

Quando è stata ripristinata la condizione di normalità, (sia ambientale che relativa agli operatori eventualmente contaminati) sarà opportuno relazionare sull'accaduto il proprio responsabile o il referente del reparto/servizio ed eventualmente il proprio RSPP e il RUP del Committente.

7. Utilizzo delle strutture e attrezzature del Committente

Ogni utilizzo di macchine, attrezzature, materiali o servizi da parte della ditta appaltatrice dovrà essere preventivamente concordato con il committente.

7.1. Strutture

Servizi igienici e spogliatoi

Qualora l'impresa sia autorizzata all'uso degli spogliatoi e dei servizi igienici dell'Azienda, dovrà garantire:

- il rispetto delle norme igieniche;
- la salvaguardia dei presidi quali dosatori di detergenti e salviette o simili;
- indossare un badge identificativo della persona e della ditta di riferimento

Locali Ristoro

Nel caso di accesso a detti ambienti l'impresa dovrà garantire:

- il rispetto delle norme igieniche
- l'accesso con indumenti e calzature pulite
- indossare un badge identificativo della persona e della ditta di riferimento.

7.2. Attrezzature fisse e portatili

In caso di concessione in uso di attrezzature fisse e/o portatili del committente si dovrà predisporre, per ciascun'attrezzatura, una scheda tecnica che ne evidenzii lo stato e la conformità alle norme di sicurezza nel momento della cessione. Nel piano di sicurezza e/o lavoro, o in altro specifico documento di coordinamento dell'appalto deve essere evidenziata l'assunzione di responsabilità della Ditta appaltatrice per i controlli o le manutenzioni da mettere in atto ai fini del mantenimento della sicurezza di quanto concesso in uso.

7.3. Depositi di materiali e rifiuti

Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato rispettando quanto previsto dalle leggi e dai decreti vigenti, oltre che dai regolamenti aziendali.

Operazioni di consegna e installazione arredi e attrezzature

Sono poste a carico delle Ditte aggiudicatrici tutte le spese, oneri ed adempimenti relativi al ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggi secondari e terziari, così come previsto dal D.Lgs. N.22/97 nel testo vigente.

Piccoli interventi di manutenzione

L'utilizzo dei depositi temporanei dell'Azienda deve essere espressamente richiesto, dalle Ditte, in fase di presentazione delle offerte; può essere autorizzato solo nel caso in cui il capitolato non preveda espressamente che lo smaltimento sia a carico delle Ditte stesse.

Cantieri

I depositi devono essere puntualmente indicati nel piano operativo di sicurezza redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008; lo smaltimento dei rifiuti è sempre a carico delle Ditte.

7.4. Danni a cose o persone

Di seguito si indicano le procedure da seguire nel caso i lavoratori delle ditte appaltatrici procurino danni a cose o persone:

- informare tempestivamente (a cura del lavoratore o del referente della ditta appaltatrice) i Dirigenti e/o Preposti dell'Azienda di quell'area lavorativa o il responsabile aziendale incaricato di seguire i lavori oggetto dell'appalto;
- informare chi svolge attività di coordinamento per il datore di lavoro committente (normalmente esercitato dal Servizio di afferenza dell'appalto in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione).

8. Sistema di gestione permessi di lavoro

Un permesso di lavoro deve essere previsto in caso di mansioni svolte da aziende in appalto in:

- Situazioni di arricchimento o carenza di ossigeno,
- Atmosfere potenzialmente infiammabili o esplosive,
- Temperature o pressioni potenzialmente elevate,
- Possibilità di esposizione a rischi associati a sostanze chimiche (tossicità, acidità, reattività, basicità, ecc.),
- Ingresso in spazi confinati,
- Rimozione, alterazione o modifica di dispositivi e attrezzature di sicurezza,
- Lavori in quota (di pertinenza del SIAT),
- Introduzione di sorgenti d'innescio in luoghi dove non sarebbe consentito in condizioni ordinarie (lavori a caldo),
- Manutenzioni o riparazioni su impianti elettrici e circuiti vitali,
- Manutenzioni o riparazioni in aree, apparecchiature o tubazioni che contengono o potrebbero contenere sostanze o condizioni pericolose,
- Lavori di scavo (di pertinenza del SIAT), manuali o con ausilio di macchinari,
- Utilizzo di gru (di pertinenza del SIAT),
- Accesso ad aree ad esposizione a rischio biologico e rischio radiazioni,
- Accessi e sospensioni di percorsi di emergenza comprese le vie di esodo,
- Cambio di prodotto in recipienti o contenitori fissi, mobili o portatili,
- Cambiamenti, alterazioni, modifiche temporanee o permanenti di attrezzature o processi,
- Esposizione al traffico interno all'area ospedaliera (di pertinenza del SIAT),
- Esposizione a macchinari mobili o rotanti.

Infine in tutti i casi (non ricompresi nell'elencazione di cui sopra) nei quali il Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale possa ravvisare un potenziale pericolo nelle fasi di lavorazione, che coinvolga non solo il personale della Ditta appaltante, ma che possa comunque alterare le normali attività sanitarie.

Nella pianificazione dei lavori, dopo aver stabilito che la natura del lavoro da intraprendere è tale da dover richiedere l'impiego di un permesso di lavoro, è essenziale che la mansione, sia sotto l'aspetto tecnico che della sicurezza, sia analizzata in modo approfondito da parte del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale e di tutte le UU.OO./Servizi /Uffici coinvolti; detto permesso si può riassumere nelle seguenti fasi:

- *SCOPO DEL LAVORO*
- *REVISIONE DISEGNI/SCHEMI/PLANIMETRIE*
- *ISPEZIONE SUL LUOGO*
- *IDENTIFICAZIONE PRESCRIZIONI DI SICUREZZA*
- *VERIFICA DELLE PRESCRIZIONI DI LEGGE*
- *SVILUPPO DI UNA PROCEDURA DI LAVORO*
- *ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA'*
- *COMUNICAZIONE DELLE PROCEDURE*
- *ESECUZIONE DEL LAVORO*

Sarà di norma l'esecuzione di safety-audit negli ambienti di lavoro soggetti a tali permessi, con regolare trasmissione alle Ditte interessate, comprese le non conformità rilevate dalle prescrizioni date in fase iniziale che potrebbero comportare, se recidive, la denuncia alle Autorità competenti.

Le azioni di safety-audit presteranno particolare attenzione ai seguenti aspetti:

- Verificare la presenza di attività situate in prossimità dei lavori da effettuare;
- Attività lavorative di Ditte contigue ed in contemporaneità di esecuzione;
- Regole presenti sul luogo;
- Cavi sopraelevati;
- Servizi interrati;
- Problemi di accesso;
- Vie di fuga;
- Sistemi di allarme;
- Attrezzature antincendio;

- Traffico;
- Aspetti ambientali;
- Pericoli naturali;
- Allagamenti;
- Terremoti e bradisismi;
- Pioggia, neve, ghiaccio;
- Vento, nebbia;
- Attitudini e prescrizioni del Committente.

In caso di contemporaneità/contiguità con lavori in cantieri edili, si rimanda alle disposizioni interferenziali e ai rischi propri dell'attività di cantiere in atto previste dal PSC consegnato prima dell'inizio lavori; nel caso in cui tale attività possa apportare rischi interferenziali che espongano ed aumentino la classificazione del rischio delle ordinarie attività assistenziali, dette attività saranno soggette a permessi di lavoro concordati con i Servizi e le UU.OO. coinvolte.